

ASSOCIAZIONE DI CARITA'
"CROCE VERDE"

PIETRASANTA

Fondata nel 1865
Eretta in Ente morale nel 1898

STATUTO E REGOLAMENTO

EN

PIETRASANTA - QUERCETTA
TIPOGRAFIE DITTA ROCCO BACCI
1930

ASSOCIAZIONE DI CARITA'
"CROCE VERDE"

PIETRASANTA

STATUTO
E REGOLAMENTO



PIETRASANTA - QUERCIA
TIPOGRAFIE DITTA ROCCO BACCI
1930

♦ — ♦ — ♦

TITOLO I.

Costituzione - scopo - sede e composizione dell'Associazione.

Art. 1. — E' eretta in Pietrasanta un'Associazione di Carità sotto il nome di « Croce Verde ».

Art. 2. — Essa ha per iscopo l'esercizio della Carità a favore dell'umanità.

La Società provvede al conseguimento del fine fondazionale con le rendite dei Beni che possiede in proprio.

Art. 3. — La sede della Società è in Pietrasanta, potranno però essere stabilite delle Succursali nei vari centri di popolazione del Comune.

Art. 4. — Possono esserne ammessi a far parte tutti i cittadini tanto maschi che femmine, maggiori di anni 21, che godono dei diritti civili e che non sono incorsi in condanne per delitti comuni.

da qualunque persona, tanto in danaro che in oggetti di qualsiasi specie, per erogarle o nel modo che l'offerente indicherà al momento della fatta offerta, quando non sia contrario agli scopi dell'Associazione oppure negli usi che saranno giudicati più utili.

TITOLO IV.

Consiglio di Direzione e di Amministrazione.

Art. 18. — L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di Direzione e di Amministrazione, composto di:

- 1 Presidente
- 1 Vice Presidente
- 3 Consiglieri

dei quali ultimi uno sarà incaricato dal Consiglio delle funzioni di Provveditore.

Art. 19. — Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione è eletto dall'Assemblea generale dell'Associazione a schede segrete, esclusi però gli Aspiranti; i quali non potranno essere nè elettori nè eleggibili.

Per prender parte alle elezioni occorre essere iscritti da un anno nel ruolo dei Soci.

Resteranno eletti ai vari uffici coloro che riporteranno la maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso di parità di voti tra due o più

persone elette al medesimo ufficio, sarà dichiarato eletto il più anziano d'iscrizione alla Società.

Il Consiglio così formato sceglierà fra i Soci: un Segretario ed un Computista fissandone la retribuzione nel bilancio di previsione.

Art. 20. — Delle funzioni di Cassiere è incaricato il Tesoriere del Comune.

Art. 21. — Il Consiglio d'Amministrazione si rinnoverà per intero ogni due anni.

Le elezioni avranno luogo nella seconda quindicina di Dicembre.

I nuovi eletti assumeranno l'ufficio col 1° dell'anno successivo.

Tutti quelli che sortono di ufficio possono essere rieletti.

Decadono dalla carica di componenti il Consiglio di amministrazione quegli eletti che non interverranno alle sedute per tre mesi consecutivi.

§ 1° - Del Presidente.

Art. 22. — Il Presidente è a capo della Associazione ed ha le seguenti attribuzioni:

1° Soprintende al buon andamento dell'Associazione, all'esatto adempimento degli scopi che si propone ed alla perfetta osservanza del Regolamento.

2° Convoca, presiede e scioglie le adunanze del Consiglio e quelle dell'Assemblea.

3° Conserva e custodisce tutte le carte e documenti interessanti l'Associazione.

4° Dà esecuzione a tutti gli affari in conformità delle deliberazioni del Consiglio e dell'Adunanza generale.

5° Pone il visto ai mandati di Entrata e di Uscita spediti dal Computista e firmati dal Segretario il quale assume la responsabilità della loro consegna in ordine alle deliberazioni del Consiglio.

6° Rappresenta l'Associazione nei contratti approvati dal Consiglio ed autorizzati dall'Autorità competente.

7° Fa gli atti necessari a tutelare e conservare i diritti dell'Associazione e la rappresenta in giudizio, dietro approvazione del Consiglio e dell'Autorità competente.

8° Firma col Segretario la corrispondenza.

9° Presiede alle operazioni elettorali in unione a quattro membri che sceglierà fra i soci, costituendo così il seggio.

Art. 23. — In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente.

Può il Presidente farsi coadiuvare dal Vice Presidente nelle attribuzioni a lui affidate; ed il Vice Presidente sarà responsabile dell'in-

carico ricevuto e da lui accettato, quando ne consti da processo verbale o da altro documento scritto.

§ 2° - *Adunanze del Consiglio di Direzione e di Amministrazione.*

Art. 24. — Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione ordinariamente si aduna una volta al mese; straordinariamente si aduna quante volte gli affari dell'Associazione lo richiedano, dietro invito del Presidente o per domanda scritta da due almeno degli amministratori.

Art. 25. — Nelle Adunanze ordinarie:

1° Delibera sullo stato preventivo e su quello consuntivo da presentarsi alla Adunanza generale dell'Associazione.

2° Delibera intorno alle erogazioni delle somme stanziata in Bilancio od allo storno da un articolo all'altro dello stesso capitolo, o da un capitolo all'altro.

3° Forma i turni per il trasporto degli infermi all'Ospedale e dei defunti al Cimitero, dietro richiesta delle famiglie o dell'Autorità.

4° Forma i turni dei Soci destinati ad assistere gli infermi a domicilio.

5° Delibera sopra i sussidi da accettarsi

ed intorno agli atti speciali di Carità da praticarsi.

6° Delibera generalmente intorno a tutti i provvedimenti riflettenti il conseguimento degli scopi che l'Associazione si è proposta.

7° Delibera sopra l'ammissione di coloro che fanno istanza per essere iscritti all'Associazione.

8° Delibera sopra la espulsione dei Soci che se ne siano resi meritevoli.

Art. 26. — I Soci espulsi non possono essere riammessi che dopo un periodo di cinque anni dalla data dell'espulsione, salvo il disposto dell'art. 4.

Art. 27. — Le Adunanze sono legali con l'intervento della metà più uno di coloro che compongono il Consiglio e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 28. — I componenti il Consiglio sono convocati in Adunanza mediante invito in iscritto, firmato dal Segretario e dal Presidente.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per la adunanza.

Gli inviti devono essere trasmessi tre giorni prima dell'Adunanza e almeno 24 ore prima nelle convocazioni d'urgenza; facendo con-

stare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'Archivio.

Art. 29. — Gli affari da trattarsi sono comunicati al Consiglio dal Presidente al quale spetta la direzione dell'Adunanza e della discussione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente, o in caso di assenza di questo il Consigliere più anziano.

Art. 30. — Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persona; a parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 31. — Di ciascuna adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale dal Segretario che ne dà lettura nell'adunanza successiva.

Nei processi verbali dovrà risultare il numero degli intervenuti, le fatte proposte, le deliberazioni emesse ed il numero dei voti si favorevoli che contrari.

I processi verbali dopo la loro lettura, saranno approvati con l'apposizione delle firme del Presidente e del Segretario.

§ 3° *Adunanze Generali.*

Art. 32. — I componenti l'Associazione saranno convocati in Adunanza Generale due volte all'anno, e cioè nell'Autunno e nella Primavera.

Nell'Adunanza di Settembre:

1° Viene esaminato ed approvato il Bilancio preventivo per l'anno avvenire, presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel bilancio dovranno essere espressi in nota i motivi delle differenze comparativamente alle previsioni dell'esercizio in corso.

Al Bilancio saranno allegate le dimostrazioni atte a giustificare le maggiori e le nuove previsioni di entrata o di spese del Bilancio stesso.

Appena deliberato il Bilancio è spedito al Prefetto per l'approvazione tutoria, uniformandosi al disposto dell'art. 33 del Regolamento 1891 N. 99.

2° Nomina il Consiglio di Direzione e di Amministrazione di che all'art. 21° seguendo la procedura della Legge Provinciale e Comunale.

Non potranno prender parte alle Assemblee nè saranno eleggibili a cariche i Soci che hanno pendenze con l'Associazione.

Nell'Adunanza di Maggio:

1° Esamina e delibera il conto finanziario dell'anno precedente già approvato dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione e lo spedisce, insieme alla relazione sul risultato morale della gestione, al Prefetto per l'approvazione tutoria. — Tale conto consuntivo deve essere redatto secondo le prescrizioni di legge, art. 72 del Regolamento che sopra.

2° Prende cognizione del resoconto morale dell'Associazione fatto dal Presidente, da rimettersi poi insieme al Bilancio consuntivo, all'Autorità tutoria per la definitiva approvazione.

Nell'una e nell'altra Adunanza, delibera sopra tutti gli affari che il Consiglio crederà conveniente di sottoporre al voto dell'Adunanza Generale e che eccedono le attribuzioni del Consiglio stesso.

Art. 33. — Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, e sia per domanda sottoscritta da almeno cento Soci, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

Art. 34. — Le Adunanze Generali sono legali coll'intervento di almeno un sesto dei Soci. — Alla seconda convocazione che avrà luogo quando nella prima non sia interve-

nuto il numero legale, le deliberazioni saranno valide purchè il numero dei presenti non sia minore di un dodicesimo dei componenti la Associazione.

TITOLO V.

Disposizioni Generali.

Art. 35. — Le norme per l'Amministrazione, per il servizio degli Associati, quelle per essere ammessi al godimento dei sussidi ed ogni altra relativa all'attuazione degli scopi che l'Associazione si propone, saranno determinate in apposito Regolamento da approvarsi in Adunanza generale.

Art. 36. — Per quanto non è previsto nel presente Statuto organico si osserveranno le norme prescritte dalle leggi 17 Luglio 1890 N. 6972 — 18 Luglio 1904 N. 390 e dai relativi Regolamenti, dei R.R. DD. 4 febbraio 1923 N. 214 — 30 Dicembre 1923 N. 2841; dalla legge 17 Giugno 1926 N. 1187 e dalle altre disposizioni legislative vigenti e che saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

REGOLAMENTO.

TITOLO I.

Norme per l'ammissione alle diverse Categorie dei Soci.

Art. 1. — Saranno ammessi nella categoria dei Soci Onorari contemplati dall' art. 5 N. 1 dello Statuto, soltanto quei cittadini, tanto maschi che femmine, i quali se ne saranno resi meritevoli per straordinarie e vistose elargizioni fatte a favore dell'Associazione stessa.

I loro nomi saranno iscritti in apposita tabella affissa nella sala di residenza.

Art. 2. — Sono ammessi alla categoria di Soci Paganti, contemplata nel citato articolo N. 2 dello Statuto, tutti quei cittadini, sì maschi che femmine, aventi i requisiti voluti dallo Statuto suddetto, i quali si obbligheranno a pagare le tasse nei modi e forme stabilite dall'art. 15 dello Statuto medesimo. I Soci paganti sono esonerati da ogni servizio personale.

Art. 3. — Sono ammessi alla categoria di Soci Attivi, tutti i cittadini senza distinzione di sesso, aventi i requisiti voluti dallo Statuto e che formalmente si obbligheranno a prestare alla Associazione tutti i servizi personali a mente dell'art. 8 dello Statuto stesso.

Art. 4. — Sono ammessi nella categoria degli Aspiranti, quelli contemplati dall'art. 4 dello Statuto.

Art. 5. — Saranno ammessi a far parte della quinta categoria quei Soci Attivi che siano impossibilitati a prestare servizio o per l'avanzata età o per qualche infermità sopraggiunta loro.

I Soci che chiederanno di essere ammessi a questa categoria dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione un certificato medico che comprovi la loro impossibilità a prestare il servizio, se la loro domanda è motivata dalla mal ferma salute, o la fede di nascita che stia a provare che il postulante abbia raggiunto l'età di anni 55; alla quale età chi vorrà profittare, potrà esservi iscritto di diritto.

I Soci iscritti a questa categoria godranno di tutti i diritti di cui godono i Soci attivi.

Art. 6. — I postulanti all'ammissione in una delle 3 categorie di Soci paganti, attivi ed aspiranti, dovranno farne formale istanza

in iscritto al Consiglio di Direzione e di Amministrazione (art. 6 dello Statuto) nella quale dovranno esprimere a quale delle 3 categorie sopra indicate intendono appartenere.

Quando il postulante scelga la categoria dei paganti, nell'istanza dovrà determinare il quantitativo mensile che si obbliga di pagare in ordine all'art. 15 dello Statuto.

Art. 7. — La tassa di entrata e l'importare della copia dello Statuto, Disintivi e Tessera fissati dall'art. 14 dello Statuto stesso, dovranno essere pagati alla presentazione della domanda. In caso di non accettazione tale importo sarà restituito.

Art. 8. — I Soci paganti che cesseranno di pagare le tasse mensili, alle quali si sono rispettivamente obbligati, per un termine maggiore di mesi due, saranno radiati dai ruoli dell'Associazione, sempre che non venga saldato il loro debito entro giorni otto, decorrendo da quello nel quale riceveranno l'avviso del computista.

Art. 9. — Le ammende contemplate dall'art. 16 dello Statuto dovranno essere pagate dai Soci attivi entro giorni otto, decorrendi da quello nel quale si astenero da uno dei servizi obbligatori, sotto pena di radiazione dai ruoli.

TITOLO II.

Del Segretario.

Art. 10. — Il Segretario è incaricato delle seguenti attribuzioni:

1° Distende e conserva i processi verbali delle adunanze del Consiglio di Direzione e di Amministrazione e di quelle generali della Società.

2° Firma col Presidente tutte le pubblicazioni da farsi negli interessi dell'Associazione.

3° Si presta secondo le indicazioni del Presidente e del Vice Presidente al disbrigo degli affari.

Art. 11. — In caso di assenza o di impedimento del Segretario, provvisoriamente ne disimpegna l'ufficio uno dei Consiglieri, a scelta del Presidente.

Art. 12. — Il Segretario sta in carica un anno e può essere riconfermato.

Del Computista.

Art. 13. — Il Computista:

1° Spedisce i mandati tanto di entrata che di uscita, a forma delle deliberazioni del Con-

siglio e per ordine del Presidente, dentro il limite dello stato di previsione.

2° Tiene la contabilità dell'Associazione.

3° Rende conto al Presidente delle condizioni eccezionali di Cassa e di tutto ciò che può richiamare l'attenzione del Consiglio.

4° Riceve dall'Esattore Comunale il rendiconto della Amministrazione dell'anno precedente da sottoporre al Consiglio.

5° Compila insieme al Presidente, il Preventivo per l'anno avvenire, che unitamente al conto Consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione Provinciale Beneficenza.

Art. 14. — Il Computista sta in carica un anno, e può essere riconfermato.

Del Custode.

Art. 15. — Il Custode è nominato dal Consiglio di Amministrazione e alla fine di ciascun anno sarà sottoposto alla riconferma.

È suo obbligo di portare lettere, inviti, avvisi, partecipazioni ecc., che gli verranno consegnati sia dal Presidente, sia dal Segretario ecc.

Il medesimo curerà la nettezza del locale di residenza dell'Associazione.

Avviserà i soci per la riunione dei turni di servizio.

Per i turni ordinari avviserà un'ora prima dell'ora stabilita per il servizio; in casi d'urgenza non vi sarà tempo determinato per avvertire i Soci avendo però cura di farlo con la maggiore sollecitudine.

Farà in epoche determinate, la questua delle grasse, vino, olio, ecc.

Per suo stipendio, oltre l'assegno mensile stabilito dal Consiglio avrà metà delle grasse, vino, olio ecc, che ritirerà dalla questua sopra accennata.

TITOLO III.

Norme per il servizio dei Soci Attivi.

Art. 16. — I Soci attivi per l'adempimento dei servizi personali ai quali sono obbligati a forma dello Statuto, verranno divisi in sette squadre, a ciascuna delle quali sarà affidato il turno di servizio per un giorno della settimana.

Nel caso che uno o più degli associati attivi accorressero per unirsi al servizio di una squadra alla quale non appartengono, dovrà intendersi che per tutta la durata di quel servizio speciale, siano soggetti alla medesima disciplina dei componenti la squadra di turno.

Art. 17. — Ogni squadra avrà un Capo-squadra e due supplenti, ai quali è affidata la direzione della rispettiva squadra e saranno nominati dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione fra i Soci attivi che sappiano leggere e scrivere.

La loro carica avrà la durata di anni due. Possono, alla scadenza della loro nomina, essere rieletti.

Nel caso venisse a mancare un Capo-squadra od i supplenti, sarà cura del Consiglio nominare, in sua vece, uno che resterà in carica il tempo che sarebbe rimasto quello da lui rimpiazzato.

Art. 18. — Nel caso di impedimento o di assenza del Capo-squadra e dei supplenti, prenderà la direzione della squadra l'anziano, il più idoneo della squadra stessa.

Art. 19. — Il Capo-squadra, i supplenti o chi ne faccia le veci, sono responsabili del regolare andamento del servizio affidato alla rispettiva squadra.

Art. 20. — I componenti di ciascuna squadra dovranno prestare, durante il servizio, piena obbedienza agli ordini di chi ne avrà la direzione.

Art. 21. — Saranno puniti con l'ammenda di L. 5 e nei casi gravi con la radiazione dai ruoli, coloro che durante il servizio si

mostrassero insubordinati agli ordini di chi dirige la squadra o si permetteranno di fare atti che rechino offesa all'Associazione.

Art. 22. — Decorsi minuti 15, salvo casi di urgenza, dall'ora destinata pel servizio che il turno è chiamato a prestare, il Capo-squadra o chi ne farà le veci, procederà all'appello per constatare la presenza o l'assenza dei componenti la squadra.

Chi non risponderà all'appello personalmente o per mezzo di un suo surrogato, appartenente però all'Associazione, si avrà per incorso nell'ammenda contemplata all'art. 16 dello Statuto.

Art. 23. — Le squadre di turno saranno obbligate a prestare il servizio di trasporto degli infermi dal loro domicilio allo Ospedale e dei defunti al Cimitero, quando siano ordinati dal Presidente dell'Associazione, dietro invito del Sindaco, del Commissario dello Ospedale o di altre Autorità costituite.

Art. 24. — Nei casi però di disgrazia e di urgenza, qualunque dei soci attivi dovrà prestarsi, anche senza ordine della Presidenza, al servizio reclamato; e la direzione della squadra che si formerà per l'occasione, sarà assunta dal Capo-squadra di turno in quel giorno o dai di lui supplenti, in assenza dei quali dal Capo-squadra del turno successivo,

se si trova presente, e così di seguito in ragione dell'ordine dei turni.

Art. 25. — I Capi-squadra o i loro supplenti o qualunque altra persona che ne abbia fatto le veci, dovranno entro 24 ore dalla cessazione del servizio di turno, se il turno sarà stato chiamato a prestare qualsiasi servizio, rimettere alla Presidenza rapporto in iscritto constatante la presenza o assenza dei componenti la squadra e di tutti gli inconvenienti che si fossero verificati.

Nei servizi straordinari, dei quali è fatto parola nel precedente art. 23 chi avrà disimpegnato l'ufficio di Capo-squadra, entro 24 ore dalla cessazione del servizio renderà conto al Presidente con rapporto in iscritto, del servizio straordinariamente prestato e del modo col quale fu disimpegnato.

Dovranno inoltre registrare nel loro rapporto i nomi dei soci accorsi volontariamente a turni ordinari e straordinari all'effetto di tenerne conto in fine d'anno nel resoconto morale.

Art. 26. — I Capi-squadra, loro supplenti o chi ne faccia le veci che trascureranno di rimettere il rapporto prescritto dall'articolo precedente, incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

Art. 27. — I Capi-squadra, loro supplenti

o chi ne faccia le veci, che non adempiranno gli ordini del Presidente o saranno causa di disordini durante il servizio, incorreranno nella sospensione e nei casi gravi anche destituzione, dalla carica o nella radiazione dei ruoli.

Art. 28. — Il trasporto degli infermi allo Ospedale sarà sempre disimpegnato da uno o due Soci attivi componenti la squadra di servizio in quel giorno.

Il Capo-squadra terrà conto di tale servizio dei Soci che l'avranno prestato, perchè ne siano esonerati nei turni successivi fino a tanto che tutti i componenti la squadra non avranno prestato un servizio simile.

Si asterranno da questi servizi i Capisquadra e loro supplenti.

Art. 29. — Per ottenere l'assistenza degli infermi al loro domicilio, contemplata dall'art. 7 lettera o) dello Statuto, dovrà essere fatta formale richiesta al Presidente dalla famiglia degli infermi o dai loro vicini se non hanno famiglia.

Tale assistenza sarà affidata a due Soci attivi componenti la squadra di servizio se riguarda uomini infermi. Se poi riguarderà donne o bambini infermi, sarà affidata alle Associate attive di turno in ciascun giorno.

Ai Soci attivi e alle Associate attive, sarà tenuto conto dal Capo-squadra di questi ser-

vizi, per gli effetti di che nel precedente articolo.

Art. 30. — Ciascuna squadra di Soci attivi avrà addetto un turno di Associate attive per servizi di assistenza delle inferme o bambini al loro domicilio, e questi turni dipenderanno dal rispettivo Capo-squadra.

Art. 31. — Verificandosi il caso che gli infermi da assistere abbiano bisogno di una costante assistenza o per la gravità della malattia o per la loro posizione di famiglia, saranno nella squadra di servizio formati dei turni di due Soci o di due Associate, ai quali verrà affidato questo servizio di sei ore in sei ore.

I due Soci o le due Associate di turno, per ciascun periodo di sei ore, potranno dividersi il servizio fra loro col consenso del Presidente.

TITOLO IV.

Norme per l'ammissione ai sussidi.

Art. 32. — Agli infermi al loro domicilio e alle famiglie bisognose potranno essere accordati dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione dei sussidi entro il limite delle condizioni economiche della Associazione.

Art. 33. — Per l'ammissione ai sussidi dovrà esserne fatta domanda al Consiglio, il quale, verificate le cause che motivano la domanda, potrà concederli o in danaro o in generi, per quel periodo di tempo che giudicherà necessario.

Potrà concederli anche di mótu proprio quando sia urgente provvedere ai bisogni di qualche infermo, specialmente se solo, o di qualche individuo o famiglia che versano in estrema miseria.

Art. 34. — I sussidi potranno consistere ancora in oggetti di biancheria o di vestiario da ottenersi dalla carità del pubblico col mezzo di questue periodiche; o da conservarsi in qualche locale adattato all'uso di magazzino.

Art. 35. — Al Provveditore, sarà affidata la custodia degli oggetti di biancheria e di vestiario raccolti, esistenti nel magazzino.

I detti oggetti saranno dal Provveditore consegnati, dietro ordine in iscritto staccato e firmato dal Computista ed avente il visto del Presidente e del Segretario, nelle qualità e quantità prescritte nell'ordine stesso, alla base del quale il Provveditore farà apporre dal sussidiato la relativa quietanza.

Art. 36. — Di tutti gli oggetti che en-

treranno in magazzino verrà preso nota in un libro-inventario tenuto dal Computista.

Art. 37. — Alla fine di ogni bimestre il Computista col concorso del Provveditore e con l'assistenza del Presidente, procederà al riscontro degli oggetti, notando nel libro l'esito di quelli stati consegnati ai sussidiati, a forma degli ordini spediti, i quali ordini in tale circostanza saranno ritirati dal Computista per essere conservati tra i documenti del Consiglio.

Disposizioni generali.

Art. 38. — L'Associazione, nelle pubbliche comparse è rappresentata dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione, il quale è preceduto dalla bandiera dell'Associazione stessa.

Art. 39. — La Bandiera dell'Associazione è di colore azzurro. Ha la lunghezza di m. 1.60 e la larghezza di m. 1.10.

La Bandiera da uno dei lati porta scritto: *Croce Verde « Pubblica Assistenza ».*

All'asta della Bandiera saranno appese due sciarpe Tricolori terminate da una frangia d'oro.

Art. 40. — La Bandiera dell'Associazione è custodita dal Presidente e non può essere

portata fuori altro che nelle sortite del Consiglio di Direzione e di Amministrazione.

Tutti gli anni nel giorno nel quale fu istituita l'Associazione, dovrà inalzarsi fuori del locale di residenza la Bandiera.

Art. 41. — L'Associazione interviene:

1° Alle feste di pubblica esultanza o di pubblico lutto, o per avvenimenti di interesse Patriottico e Nazionale.

2° Per rendere gli onori funebri in caso di morte dei Soci o di Associate, a qualunque categoria appartengano ed in qualunque forma, sia civile che religiosa, venga effettuato il trasporto della salma.

Nelle sortite per rendere gli onori ai Soci defunti, obbligatorie a forma del N. 2, oltre il Consiglio dovrà intervenire il turno di servizio di quel giorno.

Art. 42. — Nelle sortite per pubblico lutto e per rendere gli onori funebri, alla Bandiera saranno aggiunte due sciarpe di velo crespato di colore nero.

Art. 43. — Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione nelle pubbliche sortite e i Soci attivi nei servizi che gli sono affidati, indosseranno la divisa consistente in una fascia di colore azzurro da portarsi al braccio sinistro, fatta dei tessuti e delle dimensioni seguenti:

La fascia del Presidente sarà di seta, alta 10 cent. e porterà tre frangie d'oro.

La fascia del Vice-Presidente sarà eguale a quella del Presidente, portando però due sole frangie d'oro.

Quelle poi degli altri componenti del Consiglio saranno egualmente di seta ed avranno l'altezza di 8 cent. e una sola frangia d'oro.

Le fasce dei Capi-squadra e Soci saranno di lana ed avranno l'altezza di cent. 6, e quelle dei Capi-squadra porteranno due frangie d'argento. I supplenti una sola frangia d'argento.

Lo scudetto bianco di tutte le sciarpe porterà in mezzo una *Croce Verde*.

Tutte le disposizioni adottate finora e non contemplate nel presente Statuto-Regolamento, sono abrogate.

Il presente Statuto-Regolamento è stato approvato nella seduta del 2 gennaio 1898 e 25 maggio 1898 e definitivamente il 6 ottobre 1922.

Il Presidente

VINCENZO BALLERINI

Il Vice-Presidente

EURO BACCI

Il Segretario

LAURO TARTAGLIA

I Consiglieri

RAG. OLEARDO BALLERINI

UMBERTO MONTANARI

NELLO FORNARI

N. 13812 — Div. II.

V.º approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 22 corr. per quanto riguarda il Regolamento interno.

Lucca, 24 Dicembre 1924.

Il PREFETTO - *Presidente*

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto, d'ordine di S. M. con la modifica disposta dal R. Decreto di approvazione in data 5 Luglio 1928 (VI) per quanto riguarda lo Statuto.

Il MINISTRO

f.º MUSSOLINI

Per copia conforme

Il DIRETTORE CAPO DIVISIONE
f.º MONTICELLI

Per copia conforme

Pietrasanta, 10 Aprile 1930 - VIII.

Il Presidente

VINCENZO BALLERINI

Il Segretario

LAURO TARTAGLIA